



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Settore Sociale

Servizi Sociali e Servizio Pubblica Istruzione

Piazza S.Fedele n.1 – 24033 Calusco d'Adda (Bg)

Tel. 035/4389053-54

e-mail servizisociali@comune.caluscodadda.bg.it

P.Iva 00229710165

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE

PERIODO 01.09.2021-31.08.2024

Approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n..... del

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

ART.4 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

ART.5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

ART.6 MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

ART.7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE

ART.8 RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA SOCIALE

TITOLO II: DURATA , VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ART.11 DURATA DELLA CONCESSIONE

ART.12 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

ART.13 IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 14 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

ART. 15 CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 16 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

ART. 17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART.18 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 19 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 20 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

ART. 21 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

ART.22 ONERI A CARICO DEL COMUNE

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE- CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

ART. 23 FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

ART. 24 CORRISPETTIVI

ART. 25 REVISIONE PREZZI

TITOLO VI: RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

ART. 26 RESPONSABILITÀ

ART. 27 ASSICURAZIONI

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

TITOLO VII: ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 28 PENALITÀ

ART. 29 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 31 GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

ART. 32 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 33 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 34 CONTROVERSIE

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 36 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

ART. 37 RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

ALLEGATO: PLANIMETRIA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA FANTONI A CALUSCO D'ADDA.

TITOLO I: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è offrire il servizio di asilo nido ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, fino alla conclusione dell'anno educativo, e alle loro famiglie, prioritariamente residenti nel territorio di Calusco d'Adda, e nei Comuni convenzionati.

Obiettivi generali del servizio pertanto sono:

- ✓ Offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.
- ✓ Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- ✓ Valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- ✓ Produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la **gestione del servizio pubblico di asilo nido di Calusco d'Adda**.

L'asilo nido di Calusco d'Adda è ad oggi funzionante e con capacità recettiva di 25 utenti come da provvedimento autorizzativo Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo- Settore Politiche sociali- n.2647 del 10.09.2002.

Al fine di permettere la migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva del nido può essere incrementata del 20% massimo, così come specificato nelle circolari n.45 e n. 11 del 18.10.2005 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale e dalla DGR 9.3.2020 n. XI/2929 Al riguardo qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né rivalere diritto ad eventuale risarcimento di danni.

L'asilo nido di Calusco d'Adda è unità d'offerta accreditata con Determinazione del Direttore dell'Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino n.61 del 27.10.2010.

La gestione del servizio deve essere svolta dal Concessionario nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del regolamento comunale relativo all'asilo nido, del progetto educativo, della carta dei servizi e delle norme sanitarie.

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo, e ha la finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- Attività di SOMMINISTRAZIONE PASTI;
- Fornitura di PRESIDII IGIENICI- SANITARI;
- Pagamento di tutte le UTENZE;
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- MANUTENZIONE ORDINARIA dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc....);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

indicazioni date dal Comune di Calusco d'Adda, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;

- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alla mission del servizio.

I concorrenti dovranno incentrare la propria offerta sui seguenti criteri gestionali:

- sviluppare un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, capace di garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di asilo nido è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale e ai processi di inclusione sociale;
- attuare un servizio in grado di attuare soluzioni sempre più flessibili negli interventi e di prossimità alle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- programmare le attività educative con particolare attenzione alle tematiche ambientali;
- mettere in atto una gestione del servizio tesa all'efficacia ed efficienza, nonché al rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti e future, di qualunque rango;
- supportare l'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

La porzione di immobile ad oggi destinato a servizio di asilo nido, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa e delle eventuali proposte innovative e/o sperimentali, connesse ed integrabili con la mission del servizio.

La gestione della struttura e l'erogazione delle prestazioni sono inoltre disciplinati dalle disposizioni di seguito riportate:

- L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale Regione Lombardia n.3/2008 avente ad oggetto "Governo della rete degli interventi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 20588 del 11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia";
- D.G.R. n. 20943 del 16 febbraio 2005 "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili";
- Circolare regionale n. 35 del 24/05/2005 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale";
- Circolare regionale n. 45 del 18/10/2005 "Attuazione della D.G.R. n. 20588/2005";
- Circolare regionale n. 18 del 14/06/2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili";
- D.G.R. n. XI/2929 del 09.03.2020 "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni"

Art. 3 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Calusco d'Adda, disciplinanti il servizio asilo nido, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E' dovere del concessionario informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune di residenza del minore, dell'eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario e in ogni caso nel rispetto del regolamento comunale. Il progetto presentato dal concessionario in sede di gara deve contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio.

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico del concessionario che ne risponde in maniera totale.

Nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione di G.R. 11 febbraio 2005- 7/20588, pubblicata nel B.U. Regione Lombardia il 28 febbraio 2005 e DGR 9.3.2020 n.XI/2929, il concessionario dovrà redigere, e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione e tenere aggiornati durante tutta la vigenza della concessione i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile con relativo registro;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano di gestione dei servizi generali;

I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del concessionario su richiesta motivata del Comune.

Inoltre la DGR 9.3.2020 n. XI/2929 prevede altra documentazione obbligatoria da adottare alla data di apertura dell'unità d'offerta ed aggiornare ad ogni cambiamento:

- elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza;
- elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio;
- tabella dei turni settimanali/orari di servizio;
- i registri (cartaceo o elettronici) :
 - delle presenze giornaliere dei bambini
 - delle presenze e delle turnazioni del personale
 - delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della DGR 7633/2017);
- il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l'anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura;
- il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte. Il progetto deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato.

Il concessionario è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti dalla delibera di G.R. 16 febbraio 2005- 7/20943, pubblicata nel B.U. Regione Lombardia del 07 marzo 2005.

Il concessionario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio della concessione, alla predisposizione della Carta dei Servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario) che regolano i rapporti con l'utenza. La carta di qualità dei servizi deve essere sottoscritta dal concessionario e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico del Concessionario. Inoltre il Concessionario dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza della concessione tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione e di indirizzo.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Calusco d'Adda, con l'ATS e ASST competente per territorio, con l'Azienda speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e con tutti gli enti e istituzioni in qualche modo interessati;
- g) la gestione della rete con i servizi territoriali;
- h) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
- i) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Calusco d'Adda;

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

- l) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- m) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- n) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale;
- o) la gestione delle iscrizioni, degli inserimenti all'asilo nido e tenuta di un apposito registro per la rilevazione giornaliera delle presenze dei bambini, con il tipo di frequenza ed indicazione della retta applicata, ai sensi Dgr VII/20588/2005 e s.m.i.;
- p) la predisposizione della graduatoria dei bambini, secondo i criteri indicati nel regolamento comunale;
- q) il calcolo e la riscossione mensile delle rette dalle famiglie;
- r) la gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità.

L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alle leggi di riferimento, alle quali si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato, al progetto generale del servizio, di cui al presente articolo.

Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, è obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Calusco d'Adda.

ART. 4 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La produzione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera della ditta che gestisce per conto del Comune il servizio di refezione scolastica, presso i locali della cucina dell'asilo nido.

Il costo dei pasti sarà a carico direttamente degli utenti del servizio.

La fornitura dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù utilizzati per l'asilo nido, avviene a seguito di comunicazione giornaliera rilevata dal personale del nido e trasmesse al personale della ditta che gestisce l'appalto di refezione scolastica comunale presente presso la cucina per l'asilo nido.

Il personale del nido si occupa delle seguenti fasi del processo produttivo/distributivo:

- a) fornitura dei pasti attraverso il gestore del servizio di ristorazione scolastica comunale;
- b) porzionatura e distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- c) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette, e preparazione dei coperti;
- d) pulizia di locali, arredi in uso ed attrezzature utilizzate;
- e) gestione del sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs. 155/97 (HACCP) per la parte del processo distributivo di propria competenza.

ART.5 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO

Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva (dal 01 settembre al 31 luglio di ogni anno), dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle 18,30, e secondo quanto definito dall'art.6 del regolamento comunale.

Sono fatte salve proposte che amplino l'orario di apertura e che verranno valutate tra i servizi integrativi e migliorativi.

Il servizio offre la possibilità di frequenza a tempo pieno (7,30-18.30), tempo ridotto (7,30-16.00) e part-time (mattutino dalle ore 7.30 alle 13.30 e pomeridiano dalle 12.30 alle 18.30).

È possibile la turnazione settimanale del part-time (tra mattutino e pomeridiano) qualora la richiesta sia motivata da specifiche esigenze lavorative dei genitori/e e sia conciliabile con l'organizzazione e la gestione del servizio.

Per l'entrata degli utenti, il concessionario garantisce orari flessibili e adeguati alle esigenze delle famiglie, nel rispetto del regolamento comunale del funzionamento dell'asilo nido.

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi che rispettino il vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal concessionario, in accordo con il Comune di Calusco d'Adda e nel rispetto del vigente regolamento comunale stesso.

In caso di ritiro dei bambini il concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/92.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali saranno concordati e saranno a carico del Comune di residenza del minore disabile.

ART. 7 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative a favore dei minori.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

All'inizio dell'anno educativo il Concessionario predisporre per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre/ottobre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra la stazione appaltante e il concessionario e tramite una relazione che il Concessionario deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

ART.8 RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio, in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 9 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI

L'asilo nido ha sede all'interno di un edificio comunale ed è adiacente alla scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Calusco d'Adda.

La struttura che verrà affidata in gestione è l'**immobile di Via Fantoni n. 271, ove si svolge l'attuale servizio di asilo nido** in Calusco d'Adda. L'intero complesso è situato al piano terra e dotato di giardino, come da planimetria allegata.

Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 25 utenti, elevabile del 20% secondo le indicazioni regionali.

La struttura viene concessa già attrezzata. Il concessionario si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

La struttura immobiliare dovrà essere adibita dal concessionario alla gestione del servizio di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati. Il Concessionario potrà svolgere nella struttura anche quelle attività innovative e sperimentali, proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo dal concessionario, allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto. Tali attività dovranno essere compatibili con il servizio di asilo nido e con la vocazione tipica della struttura affidata in gestione e non dovranno interferire con i livelli minimi di prestazione e qualità fissati dal Comune per il servizio principale, previa comunque espressa autorizzazione del Comune.

Il termine essenziale per l'inizio di svolgimento del servizio di asilo nido nella struttura è il 01/09/2021.

Entro il termine del 30 agosto 2021 il concessionario deve provvedere a redigere in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e attrezzature secondo l'inventario del Comune.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio. La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine della concessione (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio) dovranno essere riconsegnati a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio. Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura immobiliare e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione della struttura e del contenuto della stessa dati in consegna al concessionario;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra il Comune e il concessionario in merito alla cessazione della concessione.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio e di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il Comune potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido per iniziative istituzionali e riunioni, in orari di chiusura del servizio al pubblico e previa comunicazione scritta al concessionario.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO E CLAUSOLA SOCIALE

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inadeguatezza o inidoneità al servizio.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla Delibera di G.R. Lombardia 11 febbraio 2005- 7/20588 e DGR 09.03.2020 n.XI/2929, nonché i valori di più elevata qualità previsti dalla Delibera di G.R. 16 febbraio 2005- 7/20943.

Le educatrici devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e almeno il 50% delle stesse devono avere un'esperienza almeno biennale come educatrici del nido.

Il concessionario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.

Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

Il coordinatore inoltre deve essere sempre reperibile durante l'orario di funzionamento dell'asilo nido. Si richiede inoltre per il coordinatore un'esperienza maturata nel ruolo di coordinamento di asili nido di almeno tre anni.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Il coordinatore deve essere presente all'asilo nido in orari da concordare con il Comune e che siano funzionali al suo ruolo. Deve inoltre essere reperibile telefonicamente negli orari di apertura del servizio e garantire una presenza presso il servizio di almeno 15 ore settimanali.

Oltre al coordinamento pedagogico, il concessionario deve individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora tale figura non coincida con il/la coordinatore/trice, deve essere in possesso di diploma di maturità ed aver maturato un'esperienza di almeno due anni in un ruolo e in un servizio analogo.

Tale incaricato tiene i rapporti con il referente comunale del servizio, a cui deve relazionare sull'andamento del servizio e a cui deve tempestivamente segnalare ogni disfunzione, guasto o necessità di intervento tecnico straordinario.

Tra le sue responsabilità rientrano:

- rilevazione e trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori;
- conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento per le rette a carico delle famiglie.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

- Trasmissione della graduatoria e dell'elenco degli importi delle rette a carico dell'utente;
- Conservazione e, su richiesta, trasmissione al Comune di copia delle fatture per le utenze.

Il concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza.

Il concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.

Il concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili. A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà effettuare le opportune verifiche.

Il concessionario dovrà indicare nel progetto-offerta il nominativo e allegare il curriculum studi e professionale in formato europeo dell'incaricato del coordinamento pedagogico.

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il concessionario si impegna a:

--informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12.06.1990);

--assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto EE.LL.) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

Prima dell'inizio di ogni anno educativo, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio, il concessionario deve inviare all'Amministrazione Comunale l'elenco nominativo del personale, indicandone le specifiche mansioni, l'inquadramento contrattuale, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo deve essere comunicata tempestivamente (entro due giorni) all'Amministrazione Comunale.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di asilo nido, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lombardia e in relazione all'accreditamento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Nel caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno sei giorni lavorativi.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione.

Il concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.

CLAUSOLA SOCIALE

Considerata l'importanza di assicurare la continuità didattica del servizio e la stabilità occupazionale, si chiede all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, nell'individuazione dell'organico da adibire al servizio nido, di garantire l'assorbimento e l'utilizzo del personale già impiegato dal precedente gestore, se compatibile con la propria organizzazione di impresa e se in conformità con le esigenze occupazionali espresse nel presente capitolato d'appalto per la gestione del nido. A fini conoscitivi si informa che l'organico attuale assunto dal soggetto gestore (rappresentato da una società privata), sulla base del dato degli iscritti attuale, è il seguente con una spesa annuale pari a € 160.300,00:

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Contratto	Fine	Livello	Scatti	Qualifica	Monte ore	TITOLO DI STUDIO
Dipendente a tempo indeterminato		E1	5	COORDINATRICE	15	DIPLOMA ASSISTENTE COMUNITA' INFANTILI
Dipendente a tempo indeterminato		E2	5	RESPONSABILE PEDAGOGICO	8 mensili	LAURE IN PEDAGOGIA
Dipendente a tempo indeterminato		B1	5	AUSILIARIA	15,5	SCUOLE ELEMENTARE
Dipendente a tempo indeterminato		B1	5	AUSILIARIA	30,5	SCUOLA MEDIA
Dipendente a tempo indeterminato		D1	5	EDUCATRICE	27	DIPLOMA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
Dipendente a tempo indeterminato		D1	5	EDUCATRICE	38	DIPLOMA PUERICULTRICE
Dipendente a tempo indeterminato		D1	5	EDUCATRICE	38	DILOMA MAGISTRALE
Dipendente a tempo indeterminato		D1	3	EDUCATRICE	27	DIPLOMA TECNICO SERVIZI SOCIALI
Dipendente a tempo determinato	30/06/2021	D1	0	EDUCATRICE	15	DIPLOMA OPERATORE SERVIZI SOCIALI

TITOLO II: DURATA, VALORE DELLA CONCESSIONE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE

ART.11 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni tre, con inizio il 01/09/2021 e con termine il 31/08/2024.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno e conveniente, di rinnovare per anni 2 (due), e quindi fino al 31.08.2026, il presente contratto di concessione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente capitolato, salvo l'adeguamento del prezzo agli indici Istat.

Durante la vigenza della concessione il servizio di asilo nido ha inizio il primo giorno feriale di settembre e termina il 31 luglio di ogni anno, fatta salva diversa proposta più estesa da parte del concorrente concessionario, mentre l'assegnazione, gestione e custodia dell'immobile di via Fantoni ove si svolgerà detto servizio sarà senza soluzione di continuità in capo al concessionario.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART.12 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del servizio di asilo nido consista prevalentemente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

Il valore complessivo della concessione per l'intera durata (3 anni più rinnovo per ulteriori anni 2) è di **€1.047.200,00** Iva esclusa, (valore annuo pari a €209.440,00 moltiplicato per 5 anni). Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

COSTO UTENTE MENSILE	
Frequenza full time	€ 680,00
UTENTI PRESUNTI	28
MESI TEORICI ANNUI PER OGNI UTENTE	11
VALORE PRESUNTO ANNUO	€ 209.440,00
VALORE PRESUNTO 5 ANNI	€ 1.047.200,00

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati sulla base dell'andamento delle iscrizioni degli ultimi anni educativi.

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Calusco d'Adda nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore.

Il Comune non assume alcun tipo di garanzia in caso insorga un'offerta competitiva di altri operatori che riduca la domanda di servizio.

ART.13 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara per l'affidamento in concessione dell'asilo nido comunale, secondo quanto definito nel presente capitolato, è di € **680,00 mensile a bambino** (I.V.A. esclusa), per la frequenza **a tempo pieno** (7,30- 18.30), al quale verrà applicata automaticamente una **riduzione del 10%** per gli inserimenti a **tempo ridotto** (7,30-16.00) e del **20%** per gli inserimenti **part-time** (mattutino e pomeridiano).

L'importo unitario per bambino deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese del personale, materiale d'igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato) ad eccezione del costo relativo alla fornitura del pasto. Il costo unitario offerto in sede di gara costituisce il corrispettivo mensile per l'iscrizione all'asilo nido per ciascun bambino.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

ART. 14 CANONE E RIMBORSO UTENZE AL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Calusco d'Adda, un **canone annuo di concessione** determinato in **euro 1100,00 annuo** oltre oneri fiscali se dovuti.

Il canone annuo come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

Il canone, a far data dal secondo anno di vigenza della concessione, sarà soggetto annualmente ad adeguamento in base alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, considerando la variazione registrata a dicembre dell'anno precedente (qualora non fosse disponibile, si considererà l'ultimo mese disponibile) a quello di rilevazione (mese di aprile).

Inoltre il Concessionario dovrà corrispondere al Comune l'importo economico corrispondente al rimborso di tutte le utenze che il Comune sostiene annualmente per la struttura ospitante l'asilo nido comunale, secondo la ripartizione effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale. Tale rimborso economico dovrà essere corrisposto al Comune in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

A titolo puramente informativo si dà atto che per l'anno 2020 l'importo economico per le utenze, ad oggi intestate al Comune di Calusco d'Adda, ammontava ad indicativi € 6.242,00 (in merito a energia elettrica, gestione calore, acqua, manutenzioni diverse parti comuni struttura, assicurazione...).

Per le utenze non intestate direttamente ad oggi al Comune di Calusco d'Adda (esempio spese telefoniche, tassa rifiuti...), il concessionario dovrà provvedere alla voltura degli attuali contratti a proprie spese e al pagamento diretto delle utenze.

ART. 15 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

All'interno del riconoscimento a favore del concessionario del diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio, è compreso il diritto del concessionario di ottenere i contributi ex Fondo sociale Regionale riconosciuti per tale servizio, nonché eventuali altri finanziamenti specifici previsti dalla vigente normativa. A tal fine si stabilisce che il Comune di Calusco d'Adda si impegna a versare detti contributi al concessionario in un'unica soluzione, una volta ricevuti, e limitatamente al periodo della concessione.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Per il primo anno, inteso come periodo compreso tra settembre 2021 e dicembre 2021, il contributo annuale verrà riconosciuto nella misura dei quattro/dodicesimi.

Il concessionario ha l'obbligo di impiegare detti contributi per il mantenimento del servizio e/o per attività di eccellenza e/o per l'abbattimento rette per le famiglie, in relazione alle finalità previste dall'assegnazione di detti contributi, concordandone l'utilizzo con il Concedente.

Il concessionario non potrà pretendere qualora tali contributi subiscano una riduzione, o un ritardo, oppure addirittura non siano riconosciuti e liquidati, per qualsiasi motivo, al Comune di Calusco d'Adda.

Il Comune di Calusco d'Adda non assume nessun onere economico diretto nei confronti del concessionario per quanto previsto nel presente articolo, qualora tali contributi non gli vengano a sua volta erogati.

Il Comune di Calusco d'Adda inoltre si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di non erogare detti contributi, anche se ricevuti, qualora il comportamento del concessionario abbia determinato l'applicazione di una penalità a suo carico, così come previste nel presente capitolato.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

TITOLO III: NORME RELATIVAMENTE ALLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ART. 16 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art.60 del D. Lgs. 50/2016), con fissazione di determinati requisiti di partecipazione, esplicitati nel bando di gara.

La gara in oggetto verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 100 così suddiviso:

--incidenza massima punti 70 per l'offerta tecnica/progettuale;

--incidenza massima punti 30 per l'offerta economica, come definito nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

La somma aritmetica dei punteggi attribuiti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica consentirà di attribuire il giudizio complessivo di migliore offerta all'impresa che otterrà il punteggio più alto.

TITOLO IV: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

ART.18 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

- Voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte; per quanto attiene le utenze, il concessionario dovrà rimborsare interamente al Comune, a semplice richiesta del Comune, tutte le utenze relative all'asilo nido comunale, che rimangono intestate al Comune;
- Gestione rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Calusco d'Adda, con gli uffici dei Comuni convenzionati, con l'Ats e Asst competente per territorio e l'Azienda Consortile Isola Bergamasca per quanto di competenza, e con il Comitato di gestione;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce Isee e delle indicazioni fornite dal Comune di Calusco d'Adda;
- Fatturazione mensile direttamente al Comune di Calusco d'Adda ed a ciascuno dei Comuni convenzionati per le quote di loro spettanza, in base a quanto definito all'art.24, andando ad allegare schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia Isee d'appartenenza, l'integrazione retta a carico del Comune; per i frequentanti residenti in altri Comuni, non ricompresi nel territorio del Comune di Calusco d'Adda e Comuni convenzionati, ogni rapporto economico, nel rispetto delle indicazioni del Comune di Calusco d'Adda, avverrà direttamente tra ente concessionario e famiglia iscritta al servizio.
- Collaborazione con il Comune di Calusco d'Adda e i Comuni convenzionati per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;
- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioramento funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici (1:7 attuali) stabiliti dalla normativa regionale e il debito informativo con Ats e Regione Lombardia, anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia (Dgr 20588 dell'11.2.2005).

Inoltre sono a carico del concessionario:

--la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. Lombardia 2005/7/20588 e dalla normativa in materia.

--l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e di Regione Lombardia;

--il pagamento di tutte le utenze e le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di asilo nido;

--la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, ivi incluse le tende e la biancheria; tali arredi e attrezzature rimarranno di proprietà del Comune di Calusco d'Adda al termine della Concessione;

--la fornitura della attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;

--le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;

-- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;

-- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;

--ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

ART. 19 SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del regolamento UE 2016/679 e della deontologia professionale.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

Il concessionario, ai sensi del regolamento UE 2016/679 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il concessionario aggiudicatario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;

b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario ha l'obbligo di assumere il personale già impegnato nelle attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali vigenti.

Il concessionario per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Calusco d'Adda risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 21 RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE EMERGENZE

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

Nel caso di utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà del Comune, il Comune riconosce all'aggiudicatario l'utilizzo temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.

E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o per i quali siano stati destinati.

Al fine di poter far svolgere gli adempimenti di cui sopra il concessionario ha la facoltà di procedere al sopralluogo dei luoghi di lavoro prima dell'inizio dei servizi di cui alla presente concessione.

Il concessionario dovrà inoltre redigere il Documento di Valutazione del Rischio Interferenze per ogni attività che coinvolge altri lavoratori, che svolgono temporaneamente le loro attività nella struttura (a titolo esemplificativo e non limitativo: incaricati delle manutenzioni).

Il concessionario dovrà provvedere in autonomia, con propri mezzi e personale, a realizzare un piano di emergenza nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, conforme a tutte le norme in materia di evacuazione e di messa in sicurezza di tutte le persone ivi presenti a qualsiasi titolo.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

A tal fine il concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione Comunale.

ART. 22 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Spetta al Comune:

- Mettere a disposizione del concessionario, dietro la corresponsione di un canone simbolico come definito nel presente documento al fine di favorire lo sviluppo del servizio di asilo nido per la propria cittadinanza, i locali dell'asilo nido situati in via Fantoni, come da planimetria allegata;
- Indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la fornitura del pasto, mediante ditta aggiudicatrice del servizio di refezione scolastica ed asilo nido; il costo del pasto verrà corrisposto direttamente dalle famiglie all'Azienda fornitrice del servizio;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- il convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
- la determinazione delle rette a carico delle famiglie utenti del servizio, secondo i criteri definiti dal Regolamento comunale e secondo gli importi definiti dalla Giunta Comunale.

TITOLO V: FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 23 – FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è finanziato mediante:

- a) riscossione diretta del concessionario dall'utenza;
- b) mediante mezzi propri del bilancio per la differenza tra il corrispettivo introitato dalla famiglia e il costo mensile aggiudicato, esclusivamente per quanto riguarda i bambini iscritti e residenti nel Comune di Calusco d'Adda;
- c) mediante compartecipazione economica da parte dei Comuni convenzionati per la differenza tra il corrispettivo introitato dalla famiglia e il costo mensile aggiudicato; ogni Comune convenzionato interviene economicamente per i propri iscritti residenti. Il concessionario non potrà vantare alcun diritto di rivalsa e/o richiesta di risarcimento qualora il numero dei Comuni convenzionati vari negli anni, o nella possibilità che si verifichi la situazione che non vi sia nessun Comune convenzionato.

ART. 24 CORRISPETTIVI

Spetta al concessionario il corrispettivo mensile, per utente inserito al nido, determinato dall'esito della gara distintamente per frequenza a tempo pieno, ridotto e part time. Il corrispettivo spetterà (per il primo mese) in misura proporzionale in base alla data di inserimento del bambino (secondo la formula quota mensile dovuta/21x giorni d'inserimento). Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo ad esclusione del costo pasto, a carico dell'utente secondo le indicazioni del Comune.

Eventuali servizi integrativi del servizio nido (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato – sabato e domenica – agosto), verranno tariffati direttamente dal concessionario che introiterà le rette interamente dagli utenti.

Il Comune di Calusco d'Adda corrisponderà al concessionario il dovuto (inteso come differenza tra il corrispettivo mensile per utente inserito al nido, determinato dall'esito della gara, e la tariffa a carico dell'utente stesso determinata in base alla fascia Isee di appartenenza) esclusivamente per gli utenti iscritti e frequentanti, e residenti a Calusco d'Adda.

Una quota di tale corrispettivo verrà pagata direttamente dall'utente al concessionario (in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese), secondo le tariffe, fissate con deliberazione della Giunta Comunale, in ragione della attestazione ISEE delle famiglie.

Ogni Comune convenzionato parteciperà con il dovuto, come sopra specificato, per gli utenti residenti nel proprio Comune.

Per gli utenti non residenti a Calusco d'Adda e nei Comuni convenzionati, l'intero corrispettivo verrà versato direttamente da tali utenti al concessionario e rappresenterà il costo del servizio.

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce le rette dell'asilo nido per i propri residenti e per i residenti nei Comuni convenzionati e per i non residenti. L'accettazione del meccanismo tariffario indicato dal Comune è obbligatorio in capo al concessionario.

La differenza tra la retta mensile data dall'esito di gara e la tariffa a carico del singolo utente verrà pagata dal Comune al concessionario, esclusivamente per i propri residenti, su presentazione di fattura mensile, con liquidazione entro 30 giorni dal relativo ricevimento, previa esibizione documentale quale risultante dal

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

sistema di monitoraggio e verifica stabilito dal progetto aggiudicatario, sul complesso delle presenze ed iscrizioni.

La stessa modalità verrà adottata per i Comuni convenzionati.

Dall'importo della fattura verranno detratte eventuali penalità applicate.

Il concessionario con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi (compresi eventuali servizi integrativi e migliorativi) e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La realizzazione di altri servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, in aggiunta al servizio di asilo nido, sono completamente a carico del concessionario, che determinerà autonomamente le rette a carico degli utenti, i quali verseranno il dovuto direttamente al concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

ART. 25 REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell'aggiudicatario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno (disponibile a luglio).

TITOLO VI: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART. 26 RESPONSABILITA'

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione con annessa la gestione della struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Calusco d'Adda resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dal prezzo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Sarà obbligo del Concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Inoltre l'espletamento del servizio aggiudicato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune.

ART. 27 ASSICURAZIONI

In relazione a quanto disposto in particolare dall'art.26 del presente capitolato, il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente:

a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc..., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale,

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

Altresì la polizza deve tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purchè tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Calusco d'Adda.

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: €5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni corporali e di €5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione.

In ogni caso il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.

Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Il Concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio o entro ristretto e perentorio termine comunicato dal Comune.

TITOLO VII: ALTRE NORME DI NATURA CONTRATTUALE

ART. 28 PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato/contratto o nel progetto offerta presentato dal Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità.

1	€ 1000,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2	€ 1000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3	€ 1000,00	Per ogni violazione al capitolato tecnico.
4	€ 1500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
5	€ 1000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie
6	€ 200,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7	€ 500,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8	€ 2000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
10	€ 2000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
11	€ 5000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Per ottenere il pagamento delle penalità, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione che dovrà essere in tal caso integrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune adotterà il seguente procedimento:

--le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni del Concessionario;

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

--la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale della gestione dell'appalto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Comune potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 33.

ART. 29 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Con riferimento alla materia del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 174 del Codice degli Appalti.

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena della risoluzione immediata del contratto, fatta salva, l'applicazione della normativa civilistica che disciplina la cessione di rami d'azienda. La cessione del credito é regolata da quanto previsto all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dalla Legge 21/02/1991 n. 52.

ART. 30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza del concessionario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, il Comune inoltrerà al concessionario stesso diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione Comunale potrà, a seconda della gravità dell'inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto.

1. Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato;
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socioassistenziali e socioeducativi, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- in caso di cessione, anche parziale, del servizio.

ART. 31 GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario deve costituire in favore del Comune, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari ad una percentuale del valore contrattuale della concessione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

ART. 32 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 33- DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La concessione decade di diritto qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto uno dei motivi di esclusione di un operatore economico di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2013;

Il Comune di Calusco d'Adda potrà altresì, previa formale contestazione degli addebiti, dichiarare la risoluzione del contratto in tutti i casi di:

- grave inosservanza degli obblighi contemplati nel presente Capitolato e in particolare di quelli relativi alla conduzione del servizio;
- gravi e accertate violazioni di obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.

ART.34 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Bergamo (Italia).

ART. 35- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che:

- Tutti i dati forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara a pena l'esclusione dalla gara;
- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calusco d'Adda.

ART.36 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione nei confronti della impresa seconda classificata.

Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico del Concessionario.

ART. 37 - RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

ALLEGATO: Planimetria asilo nido comunale di Via Fantoni a Calusco d'Adda.

Letto, si sottoscrive per accettazione (timbro e firma)